

AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

in sede di giurisdizione amministrativa

ricorre

la ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PRODUTTORI IDROELETTRICI - ASSOIDROELETTRICA con sede in Bologna (BO), Via Zanolini n. 38/A (c.f. e p.Iva 03491701201) in persona del suo presidente legale rappresentante ing. Gianni Andreutti rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Conte (cod. fisc. CNT MHL 32M08 H501I, p.e.c. [micheleconte@legalmail.it](mailto:micheleconte@legalmail.it)) e Ilaria Conte (cod. fisc. CNT LRI 66P65 H501S, p.e.c. [ilariaconte@ordineavvocatiroma.org](mailto:ilariaconte@ordineavvocatiroma.org)) presso i medesimi elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Q. Visconti n. 99 (numero fax 06 6874001), in virtù di delega a margine del presente atto

contro

la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del Presidente della Giunta Regionale

e nei confronti

di FINAOSTA S.p.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento


della deliberazione 9 ottobre 2015 n. 1436 della Giunta Regionale, recante "indirizzo agli uffici per una moratoria nell'esame delle domande di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, a integrazione delle disposizioni previste dal piano regionale di tutela delle acque, revoca della deliberazione della Giunta Regionale 1253 in data 15/6/2012"; nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto

Svolgimento del fatto

STUDIO DEGLI AVVOCATI  
ERNESTO E MICHELE CONTE  
Via E. Q. Visconti n. 99 - 00193 ROMA  
Tel. 06.687.83.51 Fax 687.40.01  
e-mail: [avvocati@studioconte.it](mailto:avvocati@studioconte.it)

**ORIGINAL**

Io sottoscritto ing. Gianni Andreutti, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici - Assoidroelettrica delego gli avv.ti Michele Conte ed Ilaria Conte a rappresentare e difendere, anche disgiuntamente, la detta Associazione nel giudizio innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche cui si riferisce l'atto steso a lato. Eleggo domicilio presso i detti avvocati Conte in Roma, Via E. Q. Visconti 99. Dichiaro di essere stato informato sulla utilizzazione dei dati personali e sensibili ai sensi del decreto legislativo n. 196/2013 e consento alla loro utilizzazione per l'espletamento del mandato.

  
è autentico  
Michele Conte

1.1 – Assidroelettrica è un'associazione di categoria costituita tra produttori idroelettrici con lo scopo di tutelare i suoi associati e promuovere lo sviluppo del comparto idroelettrico in Italia, valorizzando a tutti i livelli istituzionali, la libera imprenditoria privata in tale settore (doc. 1).

Tra gli scopi istituzionali dell'associazione sono quelli di:

- a) perseguire il mantenimento e l'adeguamento di forme di sostegno economico, quali, a titolo esemplificativo, i prezzi minimi garantiti, a tutela degli impianti idroelettrici medi e piccoli, ovvero quelli dotati di concessione di "piccola derivazione" (potenza nominale di concessione inferiore ai 3.000 kW);
- b) perseguire l'apertura alla concorrenza e al mercato del settore delle "grandi derivazioni" (potenza nominale di concessione superiore ai 3.000 kW), promuovendo una normativa che rimuova ogni privilegio e consenta, nell'interesse pubblico, un'ampia partecipazione alle procedure di assegnazione e riassegnazione delle concessioni;
- c) perseguire il mantenimento e l'adeguamento di un equo programma d'incentivazione volto a favorire la realizzazione di nuovi impianti e il rinnovo di quelli esistenti, principale patrimonio oggi in possesso degli Associati;
- d) perseguire un quadro normativo (nazionale e locale) e regolamentare che promuova l'innovazione tecnica, l'efficienza e la sostenibilità ambientale e garantisca pari opportunità alle aziende private; denunciare e contrastare quelle norme che introducono divieti generalizzati, vincoli immotivati, oneri sproporzionati ed altre forme d'ostracismo al comparto idroelettrico;
- e) promuovere e perseguire, a tutti i livelli istituzionali, procedure autorizzative semplici, trasparenti e oggettive, che si svolgano nel rispetto dei

tempi di legge e in assenza di conflitti d'interessi nonché la semplificazione amministrativa per la gestione degli impianti in esercizio;

f) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai vantaggi e ai benefici apportati dal comparto idroelettrico all'Italia.

1.2 – Sul sito della Regione Valle d'Aosta è stata pubblicata la deliberazione 9 ottobre 2015, n. 1436 (doc. n. 2), con la quale la Giunta regionale ha disposto, con alcune significative eccezioni, una moratoria generalizzata nel rilascio di derivazioni d'acqua pubblica a scopo idroelettrico in attesa dell'aggiornamento del piano di tutela delle acque. Questo provvedimento è illegittimo e viene impugnato per i seguenti

#### Motivi

**Primo motivo. Violazione dell'art. 13 della direttiva 2009/28 CE, dell'art. 117 terzo comma della costituzione, nonché dell'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità.**

Il punto 2, lett. a) della delibera impugnata, prevede che *“sono indisponibili in via generale a nuovi prelievi ad uso idroelettrico tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, salvo quanto disposto dalle lettere c) e d) e al punto 4 della presente deliberazione”*.

Le successive lettere c) e d) prevedono alcune eccezioni a siffatta indisponibilità.

In particolare, la lettera c) dispone: che *“sono comunque ammissibili ad istruttoria”*: c1 *“le domande di derivazione per il rifornimento energetico di alpeggi e dei rifugi di alta montagna, nonché in tutte quelle situazioni di isolamento dove esistono obiettive difficoltà di accesso con infrastrutture energetiche”* e c2 *“le domande per il rilascio di nuove subcon-*

*cessioni per l'utilizzo ad uso idroelettrico dei prelievi d'acqua già assentiti per altri usi, sfruttando cioè derivazioni già esistenti e in esercizio destinate ad altro scopo".*

A sua volta, la lettera *d)* prevede che sono comunque ammissibili ad istruttoria (ad eccezione delle derivazioni la cui opera di presa crea una superficie imbrifera inferiore a 5 kmq o poste su un corso d'acqua classificato di qualità "elevata") le domande di variante di subconcessioni già assentite, le nuove domande concernenti l'utilizzazione delle acque dalle opere di scarico di derivazioni esistenti, le domande di riattivazione di impianti esistenti, nonché *"nuove domande di subconcessione ad uso idroelettrico presentate dai Comuni e dalle associazioni di Comuni e dalle società controllate regionali (direttamente o tramite Finaosta Spa)"*.

Il punto 4 della deliberazione in argomento concerne invece le domande di rinnovo di subconcessioni idroelettriche.

La disposizione richiamata la quale limita ingiustificatamente la possibilità di realizzare nuovi impianti idroelettrici sul territorio regionale, si pone in contrasto con le disposizioni di legge richiamate in rubrica ed è viziata da eccesso di potere.

In primo luogo la disposizione di cui alla delibera impugnata è in contrasto con la direttiva 2009/28 CE, volta ad incentivare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile: in particolare è in contrasto con l'art. 13 di tale direttiva, il quale dispone che *"gli stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo*

di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie. E prosegue:

*Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che: ...c) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato”.*

Poiché l’obbligo di ridurre gli ostacoli normativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è chiaro, preciso ed incondizionato, esso è applicabile negli ordinamenti nazionali (sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 29 settembre 1999, causa C- 56/98, *Modello SGPS SA*, Racc. pag. I-6427, punto 33, dove è precisato che “secondo una costante giurisprudenza, in tutti i casi in cui talune disposizioni di una direttiva appaiono, sotto il profilo sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva sia che l’abbia recepita in modo inadeguato”).

È innegabile, infatti, che con la deliberazione impugnata la Regione Valle d’Aosta preclude, per un periodo di tempo indefinito, la possibilità di realizzare nuove derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico sul proprio territorio.

Il divieto introdotto dalla deliberazione impugnata si pone in contrasto anche con le disposizioni nazionali in materia, e in particolare con l’art. 12 del d. lgs. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, nonché con le linee guida emanate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico il 10 settembre 2010.

Al riguardo la Corte Costituzionale ha affermato (Corte Cost. 11

ottobre 2012 n. 224 Foro it., Rep. 2012, voce Sardegna n. 16) che l'articolo in argomento costituisce principio fondamentale della materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, terzo comma ed è vincolante anche per le regioni a statuto speciale.

Come è noto l'art. 12 citato, nell'ottica della semplificazione ed accelerazione delle procedure abilitative degli impianti in argomento, prevede che questi ultimi siano autorizzati attraverso un procedimento unico all'esito del quale viene rilasciata la c.d. autorizzazione unica.

Per quanto qui interessa il comma 10 di tale articolo prevede che *"in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volute, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali"*.

A loro volta, le Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti in esame, approvate con DM 10 settembre 2010, stabiliscono le modalità ed i criteri che le Regioni devono seguire per individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti.

Al proposito il punto 17 delle richiamate linee guida si prevede che

*“l'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate”.*

È evidente che il divieto generalizzato ed indiscriminato e per di più rafforzato per le derivazioni la cui opera di presa crea una superficie imbriferà inferiore a 5 kmq o poste su un corso d'acqua classificato di qualità “elevata” previsto dalla regione Valle d'Aosta (divieto che impedisce, su tutto il territorio Regionale, la realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto idroelettrico, a prescindere da una analisi specifica sul quantitativo di acqua derivata, sulle condizioni del corso di acqua e sul contesto ambientale) è in palese contrasto con le linee guida sopra richiamate e, quindi, con l'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e con l'art. 117 della Costituzione.

Sul punto si è già espressa la Corte Costituzionale, la quale ha più volte affermata l'illegittimità costituzionale di leggi regionali che prevedevano moratorie analoghe a quella prevista dalla Valle d'Aosta (tra le altre: Corte cost., 16 luglio 2014 n.199, Foro it., Rep. 2015, voce Sardegna

n.6; Corte Cost. 12 aprile 2012 n. 85, id., Rep. 2012, voce Regione n. 391; Corte Cost. 11 novembre 2011 n. 308; ibid., voce cit., n. 385; Corte Cost. 1 aprile 2010 n. 124, id. 2010,I, 2617; Corte cost., 9 novembre 2006, n. 364, id., Rep. 2007, voce Regione, n. 394).

Evidenti quindi i profili di illegittimità denunciati in rubrica.

**Secondo motivo. Violazione del principio di non discriminazione sancito dalle disposizioni direttamente applicabili di cui all'art. 3 e 7 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia direttamente applicabile. Violazione del principio di non discriminazione contenuto nell'art. 106 TFUE. Violazione dell'art. 47 del r.d. 11 dicembre 1933 n.1775**

2.2 – L'art 3 della direttiva CE 2009/72 pone il principio generale di non discriminazione delle imprese elettriche, in forza del quale *“gli Stati membri ...fanno sì che le imprese elettriche, ... siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti o obblighi”*.

L'art. 7 della stessa direttiva dispone, al primo comma, che *“per la costruzione di nuovi impianti di generazione gli Stati membri adottano una procedura di autorizzazione informata a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione”*. Il secondo comma di tale articolo aggiunge che *“gli stati membri stabiliscono i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione sul loro territorio. In fase di determinazione dei criteri opportuni, gli Stati membri tengono in considerazione:*

a) la sicurezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa apparecchiatura; b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica; c) la protezione dell'ambiente, d) l'assetto del territorio e la localizzazione; e) l'uso del suolo pubblico; f) l'efficienza energetica; g) la natura delle fonti primarie; h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità tecnica, economica e finanziaria delle imprese; i) la conformità alle misure adottate in forza dell'art. 3."

L'obbligo di non discriminazione imposto agli Stati membri da tali disposizioni è chiaro, preciso ed incondizionato, e pertanto direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali (Cass. 9 febbraio 1999 n. 1106, Foro it., 1999, I, 3248; Corte di giustizia delle Comunità europee 29 settembre 1999, Foro it., 2000, IV, 257).

E va sottolineato, inoltre, che i criteri indicati dal legislatore comunitario nel secondo comma dell'art. 3 non costituiscono deroghe al principio di non discriminazione posto dal primo comma, ma sono soltanto degli indirizzi per il legislatore nazionale nella scelta di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori.

Inoltre l'art. 106, primo comma del TFUE dispone che "gli stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali ed esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi". Il secondo comma di questo articolo, prevedendo una deroga al principio generale stabilito dal primo comma, aggiunge che "le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concor-

renza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata".

A tenore di tale disposizione, dunque, il divieto imposto agli Stati membri di adottare misure volte a favorire particolari categorie di imprese può essere derogato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle regole del Trattato impedisca alle imprese il perseguimento della "specifica missione" loro assegnata, ed il presupposto per l'applicazione di tale deroga è uno specifico obbligo di servizio pubblico, che sia stato imposto all'impresa.

Come si è sopra esposto, la deliberazione impugnata prevede una eccezione alla regola generale dell'indisponibilità di tutti i corpi idrici regionali a prelievi a scopo idroelettrico a favore di "nuove domande di concessione ad uso idroelettrico presentate dai Comuni e dalle associazioni di Comuni e dalle società controllate regionali (direttamente o tramite Finasta Spa)".

Siffatta disposizione regionale appare in netto contrasto con il menzionato art. 106 del Trattato e la direttiva CE or ora menzionata, in quanto, ai fini del rilascio delle concessioni idroelettriche, introduce a favore di determinati soggetti un privilegio **assolutamente ingiustificato**.

È chiaro infatti che gli enti individuati dalla Regione Valle d'Aosta non svolgono nessun "servizio di interesse economico generale".

Con il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (il quale ha avviato il processo di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica in Italia) le attività di produzione, importazione ed esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono state liberalizzate; le attività di trasmissione e dispacciamento sono state riservate allo Stato e attribuite in concessione al Gesto-

re della Rete di Trasmissione Nazionale; ma nessun obbligo di servizio pubblico è stato imposto alle imprese produttrici, ed anzi è stata specificamente incoraggiata la pluralità di imprese e la concorrenza tra di esse.

Le considerazioni che precedono sono state pienamente condivise dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno affermato che *“a seguito della direttiva 96/92 CE e del d. lgs. 16 marzo 1999 n. 79, il settore connesso all'attività di produzione, importazione esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, è un mercato aperto caratterizzato dalla libera concorrenza, da principi e regole di trasparenza e non discriminazione, tali da consentire ad ogni operatore economico di poter concorrere alle procedure di aggiudicazione in condizioni di parità: pertanto nell'indicato settore gli enti pubblici agiscono in condizioni di assoluta parità”* (Cass. S.U. 18 maggio 2006 n. 11653, Foro it., Rep. 2007, voce **Energia elettrica**, n. 44), e con la medesima pronunzia hanno altresì affermato che *“nel settore liberalizzato dell'energia, in particolare in quello della produzione di energia idroelettrica, non sussiste alcun obbligo di servizio pubblico e pertanto non si applica il 2° comma dell'art. 86 (ex 90) del trattato Ce che prevede una deroga dai principi di libera concorrenza a favore delle imprese «incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale»”* (così nella massima in Foro it., Rep. 2007, voce **Energia elettrica**, n. 56).

Alla luce di quanto esposto emerge con evidenza la violazione delle disposizioni richiamate in rubrica.

2.3 - In questa sede giova denunciare un ulteriore posizione di ingiustificato privilegio a favore dei concessionari preesistenti contenuta nella delibera-

zione impugnata.

Ci si riferisce al punto d3) della liberazione impugnata, la quale prevede che le nuove domande di sub concessione ad uso idroelettrico da organi di scarico di precedenti derivazioni di acqua *“per essere dichiarate ricevibili devono essere corredate da apposito accordo con il gestore dell'impianto di monte per il collegamento della nuova derivazione agli organi di scarico”*.

La disposizione impugnata, la quale attribuisce ad i concessionari preesistenti il una sorta di diritto di veto (consistente nel potere di negare l'accordo per il couso dell'opera di scarico) nel procedimento di concessione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, diritto che è assolutamente ingiustificato, si pone in palese contrasto con le disposizioni sopra richiamate.

D'altra parte la circostanza che i precedenti concessionari siano eventualmente proprietari degli organi di scarico è una circostanza irrilevante, dal momento che l'art. 47 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 dispone testualmente che *“quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche, di avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, si può, sentito il Consiglio Superiore, accordare la concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza e il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quelle preesistenti”*.

La disposizione ha l'evidente intento di incentivare l'uso congiunto e coordinato delle strutture esistenti nel territorio in funzione di un uso plurimo della risorsa idrica ad evitare che l'interesse pubblico al massimo uso delle dette risorse idriche trovi ostacolo nella cristallizzazione delle strutture esistenti e nei diritti che relativamente alle strutture stesse siano stati ac-

cordati ai singoli utenti.

Se, dunque, già il legislatore del 1933 aveva previsto la possibilità che soggetti diversi dai titolari di utenze anteriori utilizzassero, opere idrauliche eseguite per attuare derivazioni già concesse, senza che da ciò derivasse, a favore dei precedenti concessionari, alcun diritto di veto, il *favor* accordato dalla disposizione impugnata è tanto più ingiustificata, alla luce della legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico e sul divieto di discriminazione delle imprese previsto dalla legislazione europea.

### **Terzo motivo. Violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione**

2.4 – la deliberazione impugnata viola il principio di uguaglianza e quello della libertà dell'iniziativa economica privata, racchiusi rispettivamente negli artt. 3 e 41 della Costituzione italiana.

Infatti la preferenza accordata agli enti comunali e regionali nonché ai concessionari preesistenti, discrimina senza un giustificato motivo le imprese private che intendano produrre energia idroelettrica nella regione Valle d'Aosta, in contrasto con il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione.

**Quarto motivo. Violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità e dei principi racchiusi nella direttiva 2009/28 CE, Violazione dell'art. 95 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 . Eccesso di potere per contraddittorietà con le linee guida di cui al decreto 28 luglio 2004 del Ministro dell'Ambiente e del Territorio.**

**Violazione del principio di uguaglianza degli art 3 e 97 della Costituzione e dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990n. 241**

2.5 - La deliberazione regionale impugnata detta prescrizioni concernenti la modulazione del c.d. Deflusso Minimo Vitale.

Ci si riferisce in particolare a quanto stabilito al punto 2 lettere d 1) e d 2) laddove impongono, per tutte le domande di variante a precedenti concessioni, un aumento del DMV.

A tenore della lettera d1) sono ammissibili ad istruttoria *“le domande di variante (sia sostanziale che non sostanziale) alle sub concessioni di acqua ad uso idroelettrico....comportanti l'aumento della potenza media annua dell'impianto idroelettrico ..... a condizione che le portate di deflusso minimo vitale già definite in concessione .....siano aumentate in misura almeno pari all'aumento di potenza”*.

La lettera d2) prevede invece, per le domande di variante (sia sostanziali che non sostanziali) a precedenti sub concessioni ad uso idroelettrico che non comportano aumento di potenza che *“le portate di deflusso minimo vitale vanno adeguate esclusivamente nel caso in cui vi sia un aumento della lunghezza del tratto derivato e in modo proporzionale a tale aumento”*.

Le richiamate prescrizioni sono contrarie alla *ratio* ed alle norme che prescrivono il rispetto del Deflusso Minimo Vitale.

Come noto il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, art. 95 dispone che *“nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definite dalle Autorità di Bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche quantitative ... Tutte le derivazioni di acqua comunque in atto ... sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici, co-*

*me definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto".*

A sua volta il decreto ministeriale 28 luglio 2004 (linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino) definisce, il DMV come *"la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo di corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocinesi tipiche delle condizioni naturali locali"*. Il medesimo decreto precisa inoltre che *"Per salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua si intende il mantenimento delle sue tendenze evolutive naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido.*

*Per salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque deve intendersi il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità delle acque, in linea con il perseguimento degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e della naturale capacità di auto depurazione del corso d'acqua.*

*Per salvaguardia delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali è da intendersi il mantenimento, nel tempo, delle comunità caratteristiche dell'area di riferimento, prendendo in considerazione anche i diversi stadi vitali di ciascuna specie".*

Ciò significa, dunque, che il mantenimento di un elevato livello di qualità della risorsa idrica, capace di mantenere inalterato lo stato ambientale della risorsa stessa, deve essere determinata con riferimento a ciascun corso d'acqua e, in particolare, con ciascun tratto omogeneo del corso stesso, in considerazione delle singole caratteristiche geomorfologiche, idrolo-

giche, idrauliche e biologiche nonché alla presenza ed all'entità di prelievi ed immissioni, valutando sia le caratteristiche dell'intero bacino che le peculiarità del corso d'acqua interessato e quindi il regime dei deflussi naturali, la loro caratterizzazione statistica, i parametri geometrici dell'alveo, quelli idraulici della corrente, i parametri chimico-fisici e biologici, l'indice di funzionalità fluviale, i prelievi, le immissioni e le portate con valutazione delle relative variabilità.

Ciò detto, la Regione Valle d'Aosta laddove ha imposto, in maniera astratta ed aprioristica, ossia prescindendo da ogni valutazione sullo stato del corso di acqua, l'aumento dei rilasci del DMV, ha violato le disposizioni sopra richiamate, oltre che le norme ed i principi posti in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dall'ordinamento comunitario.

2.6 - Sempre con riferimento al DMV, il punto 5 della deliberazione impugnata stabilisce che *"il criterio tre, cosiddetto sperimentale, del PTA per la determinazione delle portate di deflusso minimo vitale è applicabile solo ai casi di adeguamento al PTA delle derivazioni già concessionate e realizzate alla data di approvazione del PTA. Sono fatti salvi i programmi di sperimentazione già definiti alla data di approvazione della presente deliberazione"*.

Siffatta disposizione limita, senza giustificato motivo, l'applicazione del c.d. criterio sperimentale per la determinazione del DMV, criterio basato sulla verifica degli effetti prodotti dalle portate di rilascio sul sistema fluviale e che l'unico che permette di raggiungere la "verità scientifica" sullo effettivo stato di salute sul corso di acqua interessato, alle derivazioni idroelettriche già in esercizio alla data di entrata in vigore del piano di tute-

la delle acque.

Evidente la disparità di trattamento rispetto alle derivazioni entrate in esercizio successivamente a tale data e rispetto a quelle realizzande.

Ne deriva l'illegittimità della disposizione impugnata.

**Quinto motivo. Violazione dei principi posti dalla direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Violazione dell'art. 117 della Costituzione. Violazione dell'art. 16 del r.d. 14 agosto 1920 n. 1285.**

2.7 – Il punto 6 della delibera regionale impugnata ha introdotto alcune prescrizioni relative al *“superamento dei valori delle portate di prelievo indicate negli atti concessori”*. Il punto 6.1 stabilisce che la violazione è punita ai sensi dell'art. 17, R.D. 1775/1933, il punto 6.2 specifica il procedimento da seguire per giungere all'emanazione del provvedimento di decadenza previsto dall'art. 55 del testo unico. Il punto 6.3, invece, così dispone: *“nel caso di superamento dei valori delle portate di prelievo stabiliti negli atti di concessione dovrà essere corrisposto l'ammontare dei canoni e degli eventuali sovracanonici derivanti dall'esubero, calcolati, per la quota relativa al solo esubero dei prelievi, in misura pari a 5 volte gli importi unitari del canone e dei sovracanonici vigenti al momento dell'abuso”*.

La disposizione in esame non chiarisce se essa si applichi al superamento delle portate massime di prelievo o, ovvero, anche al superamento delle portate medie indicate in concessione. Una lettura di quest'ultima alla luce di quanto è specificato nel successivo punto 6.4, (nonché della prassi seguita dalla Regione) lascerebbe intendere che la prescrizione ivi contenuta si applichi anche al superamento delle portate medie di concessione.

Il punto 6.4 della disposizione regionale prevede infatti che *“nel ca-*

so in cui, a seguito di apposita istruttoria, venga autorizzato l'aumento della potenza nominale media di una sub concessione già assentita, ovvero sia ammissibile una domanda di potenziamento della derivazione..., gli eventuali superi dei prelievi effettuati a far data dall'anno di presentazione della domanda non sono sanzionati a norma dell'art. 17 del R.D. 1775/1933, ma il canone e gli eventuali sovra canoni da corrispondere, per la sola quota relativa all'esubero dei prelievi, è pari a 10 volte gli importi previsti".

Qualora questa ipotesi interpretativa fosse esatta, la disposizione in argomento sarebbe in contrasto con il principio fondamentale in forza del quale il concessionario ha sempre diritto di derivare la portata massima assentita.

L'art 16 del r.d. 1285/1920, recante il regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche prevede, sub c), che nel disciplinare di concessione sono indicate "le quantità massime [di acqua] da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni".

Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 20 luglio 1977 n. 3236(Foro it., Rep. 1977, voce Acque Pubbl. n. 55) si sono espresse chiaramente: "l'utente, derivando acqua fino al limite massimo, agisce sempre legittimamente e quindi anche se, in ipotesi, venga a fruire, in un anno, di una quantità maggiore di quella media, la spiegazione di tale evenienza riesce agevole solo ove si ammetta che trattasi di utilizzazione coincidente con quanto è concesso.....L'indicazione della quantità media dell'acqua derivabile non individua e quindi non limita l'oggetto della concessione, ma ha il solo scopo di fissare un criterio per la determinazione, in via preventiva e forfettaria, del canone e, pertanto, non osta a

che il concessionario abbia titolo per utilizzare l'acqua fino a concorrenza della quantità massima consentita nel relativo atto di concessione". Nello stesso senso è espresso codesto Tribunale Superiore con le sentenze 4 dicembre 1973 n. 35 e 28 gennaio 1980 n. 1 (Foro it., Rep. 1974, voce Acque Pubbl. n. 66, Id., Rep. 1980, voce cit., n. 54).

Del resto, la portata media di un corso d'acqua è per sua natura sempre variabile in funzione della stagione più o meno piovosa che l'ha preceduta. Se il concessionario dovesse rispettare la portata media concessa, lo stesso sarebbe costretto (negli anni maggiormente piovosi) ad interrompere la produzione di energia al momento del raggiungimento della media concessa. Cosa questa che, oltre ad essere irrazionale, è contraria anche al principio informatore delle direttive comunitarie che impegnano gli stati membri a incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nonostante i chiari principi desumibili dall'ordinamento giuridico stabiliscano la piena legittimità del superamento delle portate medie del provvedimento di concessione, la lettura del punto 6.4, della delibera regionale porta a ritenere che l'amministrazione abbia ritenuto che il superamento di tali portate possa essere sanzionabile. O, comunque dare luogo ad un pagamento che ha tutto l'aspetto di una sanzione a carico dei concessionari che legittimamente utilizzano l'acqua concessa nel limite del massimo previsto dal provvedimento di concessione.

Da ciò deriva l'illegittimità, anche sotto questo ulteriore profilo, della delibera impugnata.

**Sesto motivo. Violazione dell'art. 117 della Costituzione e dei principi in materia di concorrenza. Violazione dell'art. 37 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Violazione dell'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775**

nonché degli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980 n. 925. Violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione, dell'art 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa

2.8 - Come esposto nel precedente motivo di ricorso, l'articolo 6 della deliberazione regionale impugnata prevede che, nel caso di superamento dei valori delle portate di prelievo stabiliti nei provvedimenti di concessione, il contravventore è tenuto al pagamento del canone in misura maggiorata rispetto al suo importo unitario.

In particolare, come esposto nel motivo di ricorso che precede, il punto 6.3 prevede che per la quota di esubero dei prelievi sia dovuto un canone quintuplicato. Mentre il punto 6.4 dispone che il superamento delle portate medie di concessione non è sanzionato nel caso in cui intervenga una "autorizzazione all'aumento di potenza nominale media annua della concessione", prevedendo, in tale ipotesi, il pagamento, a carico del concessionario, di un canone e di un sovracanone (se previsto dalla concessione) dieci volte superiore rispetto a quello unitario.

Le disposizioni regionali, laddove prevedono di aumentare, fino a decuplicarli i canoni (e gli eventuali sovracanoni) di concessione confliggono, con l'art. 117 della Costituzione sulla ripartizione delle competenze fra lo Stato e le Regioni, in materia di disciplina della concorrenza nel settore idroelettrico, nonché con le norme statali sulla determinazione del canone e dei sovracanoni di concessione.

Giova al riguardo richiamare il paragrafo 12.5 della sentenza 1 aprile 2014, n. 64 della Corte Costituzionale, paragrafo nel quale il Giudice delle leggi ha preso in esame, sotto il profilo della tutela della concorrenza, la

legittimità costituzionale di una legge della Provincia di Bolzano in materia di canoni sulle utenze idroelettriche. In detta sentenza infatti, si legge: *“Va peraltro osservato che in tale settore il legislatore statale ha espressamente affrontato l'esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale soltanto con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, dettando, all'art. 37, in vigore dal 12 agosto 2012, una serie di disposizioni che, come affermato da questa Corte nella recente sentenza n. 28 del 2014, mirano ad agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale. È, pertanto, solo da tale data che lo Stato ha ritenuto di attrarre nell'ambito della lettera e) del secondo comma dell'art. 117, Cost., la suddetta disciplina”*.

Sulla scorta di tale autorevole accertamento si può dunque affermare che - in forza del comma 7 dell'art. 37 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n.134 - a partire dal 12 agosto 2012 la disciplina dei canoni gravanti sulle concessioni di derivazione di acqua per uso idroelettrico è stata attratta dalla legislazione statale nell'ambito del principio della tutela della concorrenza, di cui alla lettera e) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione; e che pertanto - ai fini di siffatta tutela, nonché del libero accesso degli operatori economici al mercato dell'energia - è necessario sia garantita l'uniformità della disciplina dei canoni demaniali sull'intero territorio nazionale.

Ed al fine di conseguire tale uniformità il comma 7 dell'art. 37 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 impone - che siano stabiliti con decreto del Mini-

stro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri generali per la determinazione dei valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico, secondo principi di economicità e ragionevolezza.

Ne consegue che la deliberazione regionale in commento, nella parte (art. 6) in cui ha introdotto aumenti di canone al superamento delle portate di prelievo, al di fuori di una previsione statale che lo consenta, ed anzi in spregio ai principi dell'ordinamento, ha invaso una competenza esclusiva statale, in materia di determinazione dei canoni e di sovracanononi di concessione.

Una eventuale libertà delle Regione sul punto, infatti, individuerebbe Regioni ove la produzione di energia idroelettrica sia più conveniente (perché i canoni ed i sovracanononi sono più bassi) ed altre ove non lo sarebbe, con effetti sull'equilibrio economico-finanziario degli operatori a seconda di dove operino nel territorio nazionale ed una evidente distorsione del settore.

2.9 - Inoltre la deliberazione regionale, laddove prevede, nel caso del superamento dei valori delle portate di prelievo una sanzione correlata alla moltiplicazione (sino alla decuplicazione) del canone di concessione e dei relativi sovracanononi, (sanzione non prevista da nessuna disposizione di legge), è illegittima anche per la violazione del principio di legalità.

Giova rilevare al proposito che dall'art. 17, R.D. 1775/1933 stabilisce che *"è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente. ... Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, il contravventore, fatti salvi ogni*

altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

La norma statale non prevede che il valore della sanzione da applicare per la derivazione abusiva dell'acqua sia collegata al valore del canone di concessione ma si limita a fissare un tetto minimo e massimo al relativo importo.

D'altra parte in materia di sanzioni amministrative vige il principio della riserva di legge statale, con la conseguenza che la Regione non può introdurre sanzioni con una propria legge, né tantomeno con una delibera di Giunta.

E' noto infatti "che con l'art. 1, comma 1, della legge n. 689 del 1981 il legislatore ha introdotto per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella posta dall'art. 25 cost. ("nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge"), impedendo che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quali i regolamenti, ma non anche che una norma successiva di pari rango legislativo possa prevedere in via generale o per singoli settori l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie; sicché il citato art. 1, primo comma, della legge n. 689 del 1981, pur irrigidendo la riserva per le sanzioni amministrative, non esclude che precetti sufficientemente individuati dalla norma primaria siano eterointegrati da norme regolamentari delegate che,

*in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare, li rendano meglio aderenti alla multiforme realtà socioeconomica (cfr., ancora, più di recente, Cass., Sez. I, 27 gennaio 2005 n. 1696, 23 marzo 2004 n. 5743 e 20 novembre 2003 n. 17602). La riserva di legge resta quindi assoluta e totale solo per quanto attiene alla determinazione della sanzione, esigendo che la stessa sia comminata direttamente dalla legge senza alcuna integrazione o specificazione da parte di autorità amministrative, consentendo il rinvio (e ciò fin dalla risalente, ma sempre attuale, decisione della Corte Costituzionale 11 luglio 1961 n. 48) "a provvedimenti amministrativi della determinazione di elementi o di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità tecnica, purché risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la discrezionalità si trasformi in arbitrio". (T.a.r. Lazio, sez. II, 11 aprile 2011, n. 3161, in Foro it., Rep. 2011, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 26).*

In altre parole, la riserva di legge prevista dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981, mentre consente la integrazione meramente tecnica del precepto da parte di fonti non legislative, **esige che la sanzione sia comminata direttamente dalla legge.**

Sicché, anche sotto tale profilo, la deliberazione è illegittima in quanto ha previsto che nel territorio valdostano si applichi una normativa sanzionatoria diversa da quella prevista dalle disposizioni statali in materia, in spregio alla riserva di legge statale in materia sanzionatoria prevista dall'art. 1 della legge 689/1981.

**Settimo motivo. Violazione sotto altro profilo dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 del principio di legalità e di irretroattività delle**

sanzioni amministrative. Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.

2.10 - L'art. 8 della delibera regionale in oggetto stabilisce che *"gli indirizzi di cui al punto 6 si applicano a tutti i casi di abuso commessi a far data data 1° gennaio 2014"*.

A tenore della disposizione richiamata dunque le previsioni sanzionatorie previste dal 9 ottobre 2015 (data della deliberazione regionale) in caso di superamento dei valori delle portate di prelievo, si applicano anche alle pretese violazioni commesse nell'anno e sette mesi precedenti.

Senonché, siffatta previsione è in palese contrasto con legge 24 novembre 1981 in materia di sanzioni amministrative il cui art. 1 dispone *"nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione"*.

*Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati"*.

D'altra parte in materia vige il principio della riserva di legge, con la conseguenza che la Regione non può introdurre sanzioni con una semplice deliberazione di Giunta.

A queste considerazioni di carattere assorbente non si può fare a meno di aggiungere che, in ogni caso è violato anche il principio di irretroattività dell'azione amministrativa che, in quanto espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità, vieta di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive perfezionate.

Anche sotto questo profilo dunque la deliberazione impugnata meri-

ta di essere annullata.

\*\*\* \*\*

Per i motivi esposti la ricorrente, come in atti rappresentata e domiciliata formula le seguenti conclusioni:

Piaccia a codesto Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche annullare, in parte *qua* la deliberazione 9 ottobre 2015 n. 1436 della Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta con le conseguenze di legge anche per quel che riguarda le spese del processo.

\*\*\* \*\*

Per sentire accogliere le conclusioni sopra precisate la Assoidroelettrica come in epigrafe rappresentata e domiciliata,


**cita**

la **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e **Finaosta S.p.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* a comparire nell'**udienza del 24 febbraio 2016**, ora di rito, dinanzi al Giudice del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che sarà delegato ai sensi dell'art. 157 del t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, con avvertenza che non costituendosi e non comparendo nei modi di legge si procederà in loro contumacia.

*Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile.*

Roma 2 dicembre 2015

Avv. Ilaria Conte



Avv. Michele Conte



RELATA DI NOTIFICA.

Io sottoscritto avv. Ilaria Conte del foro di Roma, autorizzata ad avvalermi

della facoltà di notificazione dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con provvedimento 15 maggio 2008 n. 382 ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53,

**HO NOTIFICATO**

quanto precede inviandone copia conforme a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 3 legge 53/1994 tramite l'Ufficio Postale di Roma ~~247~~:

- 1) alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta** in persona del legale rappresentante *pro tempore* nel domicilio stabilito per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12 (raccomandata n. 76715644965-1 ) n. 261 del mio Cronologico;
- 2) alla **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sede della Regione in Aosta, Piazza A. Deffeyes, 1 - 11100 Aosta (AO) (raccomandata n. 76715644964-3 ) n. 262 del mio Cronologico;
- 3) a **Finaosta S.p.A.** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sede della detta Società in Aosta, Via Festaz n. 22 - 11100 Aosta (AO); (raccomandata n. 76715644963-8 ) n. 263 del mio Cronologico;

Spese vive di notifica €.

Assolvimento di diritto unico ex art. 34 del t.u.


spese di giustizia (d.lgs 30/05/02 n. 113) €

Bollo P.T.

Roma, 4 dicembre 2015

Il notificatore (avv. Ilaria Conte)

*Ilaria Conte*



N. Raccomandata

76715644965-1



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 0401) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Allo Regione Autonoma Valle d'Aosta	
	VIA / PIAZZA	12	N° CIV.
	C.A.P.	00186	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	STUDIO DEGLI AVVOCATI ERNESTO E MICHELE CONTE	
	VIA / PIAZZA	Via E. G. Visconti n. 99 - 00193 ROMA	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 06.687.83.51 Fax 687.40.01 e-mail: avvocati@studioconte.it	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55219 Sez. 02 Operaz. 222  
 Causale: AG 04/12/2015 13:46  
 Peso gr.: 84 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 767107485709 TASSE  
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715644964-9



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 0401) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
 È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	Allo Regione Autonoma Valle d'Aosta	
	VIA / PIAZZA	A. Saffayer	1 N° CIV.
	C.A.P.	11100	PROV. AOSTA
MITTENTE	MITTENTE	STUDIO DEGLI AVVOCATI ERNESTO E MICHELE CONTE	
	VIA / PIAZZA	Via E. G. Visconti n. 99 - 00193 ROMA	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 06.687.83.51 Fax 687.40.01 e-mail: avvocati@studioconte.it	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55219 Sez. 02 Operaz. 223  
 Causale: AG 04/12/2015 13:47  
 Peso gr.: 84 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 767107485697 TASSE  
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76715644963-8



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04301 (ex 04310) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	AO. Finasta S.p.A.	
	VIA / PIAZZA	Festoz	22
	C.A.P.	11100	N° CIV. 40
	COMUNE	AOSTA	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	STUDIO DEGLI AVVOCATI	
	VIA / PIAZZA	ERNESTO E MICHELE CONTE	
	C.A.P.	Via E. G. Visconti n. 99 - 00193 ROMA	
	COMUNE	Tel. 06.687.83.51 Fax 687.40.01	
		e-mail: avvocati@studioconte.it	
		N° CIV. PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55219 Sez. 02 Operaz. 224  
Causale: AG 04/12/2015 13:48  
Peso gr.: 84 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70  
Serv. Agg.: AR  
Cod. AR: 767107485765  
(accettazione manuale)

TASSE